

**PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI SIMULATORI PER RADIOTERAPIA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>2</b>
<b>PREMESSE</b> .....	<b>4</b>
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
1.4 GESTORE DEL SISTEMA.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	9
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA.....	11
3.2 REVISIONE PREZZI.....	11
3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
7. AVVALIMENTO.....	15
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO.....	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	25
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	27
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	27

15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	29
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	29
16.	OFFERTA TECNICA.....	31
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	35
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	37
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	44
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	45
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	45
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	46
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	47
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	47
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	47
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	48
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA .....	49
24.1	DOCUMENTI PER LA STIPULA .....	50
24.2	GARANZIA DEFINITIVA.....	52
25.	APPALTI SPECIFICI .....	53
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	54
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	54
28.	ACCESSO AGLI ATTI .....	55
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	55
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	55

## PREMESSE

Con decisione di contrarre adottata con Deliberazione n. 120 del 03/06/2026, l'Azienda Regionale della Salute (di seguito anche ARES e/o ARES Sardegna), nell'espletamento delle sue funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. a) della L.R. 11 settembre 2020, n. 24, ha deliberato di bandire una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, anche Codice) per l'affidamento di un Accordo Quadro, in unico lotto, avente ad oggetto la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC) Simulatori per Radioterapia e servizi connessi, destinati a diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna (di seguito anche e solo Amministrazioni contraenti).

In particolare, la presente procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro (Cfr. Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro) con un solo operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 3 del Codice (I fase).

L'affidamento degli Appalti Specifici (Ordinativi di fornitura, II fase) da parte delle Amministrazioni contraenti legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo stesso (ivi compresi i prezzi offerti e le quantità previste), nonché nel rispetto di quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico e relativa appendice).

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Sardegna cui sono riservate le forniture oggetto dell'Accordo Quadro sono: ASL n. 3 di Nuoro (n. 1 TC); ARNAS G. Brotzu (n. 1 TC base oltre ad un ulteriore n. 1 TC opzionale); è inoltre prevista n. 1 ulteriore apparecchiatura opzionale per la AOU di Sassari.

Le attività contrattuali relative all'affidamento degli appalti specifici avranno luogo con le seguenti modalità:

i) ARES Sardegna, quale Amministrazione "beneficiaria" delle risorse di cui all'intervento CUP D74E24000100006 approvato nell'ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027 - Priorità 5 – Sardegna più Sociale e Inclusiva, Azione 5.5.2b "Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere" di cui alla DGR n. 4/62 del 15/02/2024, per conto della ASL n. 3 di Nuoro, destinataria dell'operazione oggetto di finanziamento, oltre a svolgere il ruolo di Centrale di committenza curerà tutte le attività contrattuali relative all'affidamento ed esecuzione della fornitura del Tomografo Computerizzato Simulatore per Radioterapia destinato alla predetta Azienda Sanitaria, eccezion fatta per le eventuali opere edili/impiantistiche di predisposizione dei locali, del cui affidamento ed esecuzione si farà carico la predetta ASL 3 di Nuoro tramite le proprie competenti strutture;

ii) l'ARNAS G. Brotzu, quale Azienda "beneficiaria" delle risorse stanziare per l'intervento CUP C29I24000700009 nell'ambito del Programma Regionale FESR Sardegna 2021-2027 - Priorità 5 – Sardegna più Sociale e Inclusiva, Azione 5.5.2b "Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere" di cui alla DGR n. 4/62 del 15/02/2024, affiderà e gestirà direttamente gli appalti specifici destinati ai rispettivi fabbisogni, curando tutte le relative attività contrattuali;

iii) la AOU di Sassari, laddove intenda profittare, nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro, della fornitura opzionale prevista in suo favore, affiderà e gestirà direttamente il relativo appalto specifico, provvedendo a reperire le necessarie coperture finanziari e curando tutte le relative fasi contrattuali.

\*\*\*

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (di seguito anche Sistema o PAD) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP) (salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice).

Il luogo di consegna della fornitura è il territorio della Regione Sardegna (NUTS ITG2), presso le strutture sanitarie delle Amministrazioni destinatarie dell'iniziativa. La destinazione delle apparecchiature verrà puntualmente indicata negli Ordinativi di fornitura.

Le acquisizioni delle forniture base di cui alla presente iniziativa sono finanziate con risorse stanziare nell'ambito del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.

Il presente Disciplinare di gara è coerente con le indicazioni e prescrizioni previste nell'ambito del predetto programma di finanziamento.

I codici CIG, CUI e CUP sono i seguenti:

CUI: F03990570925202500041

CIG: BBEC61DE10

CUP D74E24000100006; C29I24000700009;

Il Responsabile unico del progetto (di seguito anche e solo RUP) è il Dottor Giovanni Scarteddu, mail [giovanni.scarteddu@aresardegna.it](mailto:giovanni.scarteddu@aresardegna.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche RdP) è la Dott.ssa Sabrina Demuru, mail [sabrina.demuru@aresardegna.it](mailto:sabrina.demuru@aresardegna.it).

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo contratto di fornitura che scaturisce con l'affidamento dell'Appalto Specifico.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito *Regole*) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale

alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegato e consultabili sul sito [www.acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) chi siamo > come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e

caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda, previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si precisa che l'identificazione con le predette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile

all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

#### 1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, l'Amministrazione aggiudicatrice è ARES Sardegna, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema garantisce, inoltre, la sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato tecnico (Allegato 1) con la relativa Appendice A - Specifiche tecniche minime;
- d) Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni (Allegato 2);
- e) "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 3);
- f) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 4);
- g) Schema di Accordo Quadro (Allegato 5);
- h) Patto di integrità di ARES Sardegna (Allegato 6);
- i) D.U.V.R.I. (Allegato 7);
- j) Manifestazione di interesse a rettificare l'offerta (Allegato 8);
- k) Rettifica dell'offerta (Allegato 9);
- l) Check-list DNSH (Allegato 10);
- m) informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 11)
- n) Regole Sistema di e-Procurement pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](http://www.acquistinretepa.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/> e sul Sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto e) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **13 giorni** (ossia entro il **01 luglio 2026**) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito istituzionale <https://www.aresardegna.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/>.

Si invitano i concorrenti a **visionare costantemente** tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, si precisa che l'affidamento è costituito da un unico lotto, poiché l'iniziativa ha per oggetto forniture relative ad un'unica tipologia di apparecchiature elettromedicali con caratteristiche tecniche del tutto identiche e, pertanto, la suddivisione in lotti sarebbe tecnicamente non attuabile e, comunque, non sussistono ragioni che giustifichino o rendano anche solo opportuna una parcellizzazione della fornitura.

La previsione di un lotto unico, in considerazione dei requisiti di partecipazione individuati nel successivo par. 6, non preclude comunque la possibilità di partecipazione, anche in forma singola, di PMI.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di tale lotto è il seguente:

**Tabella 1**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo unitario stimato	Quantità richiesta/ stimata	Importo Totale
1	Tomografi Computerizzati (TC) Simulatori per Radioterapia e servizi connessi	33115000-9	P	€ 700.000,00	2	€ 1.400.000,00
<b>A) Importo totale a base d'asta soggetto a ribasso</b>						<b>€ 1.400.000,00</b>
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>						<b>€ 2.750,00</b>
<b>A) + B) Importo complessivo</b>						<b>€ 1.402.750,00</b>

Si precisa che i quantitativi e gli importi sopra indicati si riferiscono al quantitativo base stimato dell'Accordo Quadro, pari a n. 2 (due) Tomografi Computerizzati (TC) Simulatori per Radioterapia. L'Accordo Quadro prevede inoltre, una opzione di incremento di tali quantitativi base, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, per la fornitura di ulteriori n. 2 (due) apparecchiature alle medesime condizioni tecniche ed economiche, come meglio indicato nel successivo par. 3.3. Il valore totale a base d'asta riportato nella precedente tabella, che sarà utilizzato come riferimento per le offerte economiche e per l'attribuzione del punteggio economico, non corrisponde, pertanto, al valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza. Prima dell'emissione degli Ordini di Fornitura ciascuna Amministrazione committente dovrà, laddove necessario, aggiornare il Documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto da ARES Sardegna (Allegato 7).

L'importo d'appalto include, oltre alla fornitura delle apparecchiature richieste, l'erogazione di servizi connessi, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature stesse e, segnatamente:

- Sopralluogo ed attività connesse, inclusa la redazione di un piano di installazione di massima;
- Consegna ed installazione;
- Collaudo e formazione del personale utilizzatore;
- Garanzia per 12 (dodici) mesi sui prodotti offerti, con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo;
- Assistenza e manutenzione "full risk" per tutta la durata della garanzia offerta (minimo 12 mesi), sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo.
- Smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra di analoghe apparecchiature obsolete da dismettere, inclusi i relativi dispositivi accessori usati, nonché successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), compreso il tubo radiogeno.

L'importo a base d'asta sopra indicato è stato calcolato considerando i prezzi di aggiudicazione desunti da analoghi affidamenti disposti da altre amministrazioni.

Le prestazioni in argomento e le relative configurazioni e specifiche a base di offerte sono meglio indicate e descritte in dettaglio nell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice A – Specifiche tecniche minime, a cui si fa rinvio.

I prodotti e servizi offerti dovranno rispettare le predette specifiche e condizioni a base di offerta, a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla procedura.

### 3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua stipulazione. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni legittimate potranno affidare Appalti Specifici all'Operatore economico parte dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei beni oggetto dell'iniziativa.

La durata dei contratti di fornitura attuativi dell'Accordo Quadro è di 12 mesi, corrispondente alla durata minima del servizio di assistenza e manutenzione full risk sui prodotti e dispositivi offerti, o eventualmente fino alla maggior durata di tale servizio offerta dall'aggiudicatario.

Le forniture dovranno essere effettuate con le decorrenze, entro le scadenze e con le modalità meglio indicate e descritte nel Capitolato Tecnico.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nell'art. 9-bis dello Schema di Accordo Quadro.

### 3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in cui, alla scadenza della durata dell'Accordo Quadro, il valore massimo dell'Accordo stesso (incluse le apparecchiature opzionali di seguito indicate) non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. L'attivazione di tale proroga avverrà mediante comunicazione scritta di ARES Sardegna che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice:** Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, le Amministrazioni contraenti possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice:**

L'Accordo Quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nel seguente caso:

a) Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023, nel presente Accordo Quadro è prevista una opzione contrattuale di **estensione dei quantitativi base** di apparecchiature indicati nella precedente tabella 1 sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi incrementali: fornitura di ulteriori n. 2 (due) Tomografi Computerizzati (TC) Simulatori per Radioterapia.

Tale opzione di estensione è riservata alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale che erogano prestazioni di radioterapia e che hanno in dotazione apparecchiature che presentano un più elevato tasso di obsolescenza, ovvero la ARNAS "G. Brotzu" e la AOU di Sassari. Le predette Aziende, laddove intendano approvvigionarsi di ulteriori TC Simulatori potranno, nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, esercitare tale opzione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, in ragione di una apparecchiatura opzionale per ciascuna Amministrazione, ed affidare le relative forniture, servizi connessi inclusi, secondi i termini e condizioni (ivi incluse tempistiche e modalità di consegna) fissati nell'Accordo Quadro stesso e relativi allegati.

Tale opzione di estensione potrà essere esercitata dalle Amministrazioni contraenti nel corso di tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato come sopra indicato.

Le apparecchiature opzionali dovranno avere la medesima configurazione e caratteristiche tecniche minime e migliorative (laddove offerte) delle apparecchiature incluse nel quantitativo base.

Qualora l'opzione sia esercitata, verranno affidati ulteriori appalti specifici con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei quantitativi base di fornitura, come risultanti dall'aggiudicazione. L'opzione di estensione potrà essere esercitata anche solo per una parte dei quantitativi incrementali sopra indicati.

Tale facoltà di estensione dei quantitativi costituisce un'opzione posta in favore delle Amministrazioni destinatarie della presente iniziativa, che vincola il fornitore ai sensi dell'art. 1331 del cod. civ. Le Amministrazioni, pertanto, non potranno ritenersi in alcun modo obbligate ad avvalersi di tale facoltà, e potranno quindi profittare o meno dell'opzione di estensione per assicurare le forniture di beni/servizi, laddove lo ritengano necessario e conforme all'interesse pubblico, mentre il Fornitore parte dell'Accordo nulla potrà pretendere nei confronti delle Amministrazioni o di ARES Sardegna nell'ipotesi di mancata attivazione dell'opzione.

Il valore globale stimato dell'Accordo Quadro è pari ad Euro 3.363.300,00,00 al netto di Iva, così determinato:

**Tabella 2**

<b>Importo complessivo (A+B)</b>	€ 1.402.750,00
<i>Importo relativo all'incremento dei quantitativi base (ulteriori n. 2 TC Simulatori per Radioterapia opzionali)</i>	€ 1.400.000,00
<i>Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento</i>	€ 560.550,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 3.363.300,00</b>

Si precisa che il concorrente, con la presentazione dell'offerta, si impegna a fornire, oltre alle apparecchiature secondo i quantitativi base indicati ed i relativi servizi connessi, anche le apparecchiature opzionali ed i servizi opzionali sopra descritti, laddove tali prestazioni vengano richieste dalle Amministrazioni contraenti.

\*\*\*

Si precisa che i quantitativi dell'Accordo Quadro sono il frutto di una stima operata sulla base del presumibile fabbisogno delle Amministrazioni destinatarie della presente iniziativa nell'arco temporale di durata dell'Accordo stesso, rappresentando quindi il valore massimo complessivo dei contratti esecutivi che potranno essere affidati in attuazione dell'Accordo Quadro. La predetta stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per Ares Sardegna e per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate:

– partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (cd. divieto di *pantouflage*).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente Disciplinare e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

**a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### 6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

#### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegare alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Precisamente, Il concorrente produce a sistema:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 4 – “Dichiarazione di avvalimento”, allegata alla domanda di partecipazione;

- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:

- all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui

all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, ARES Sardegna provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno, inoltre, contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non richiesti ulteriori requisiti/condizioni.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e, precisamente, di importo pari a € 56.055,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario Banco di Sardegna S.p.A. 70783283, avente codice IBAN IT90E0101544101000070783283 intestato ad ARES Sardegna, con specifica indicazione della causale del versamento ("*Garanzia provvisoria per la gara AQ Tomografi computerizzati simulatori per radioterapia, CIG .....*"). In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
  - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (ARES Sardegna);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  - mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del
- 15% in caso di possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 13485 in corso di validità
  - 5% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità;

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

Per esigenze di rapidità nell'esame delle certificazioni possedute, si invitano i concorrenti ad inserire, altresì, una copia delle certificazioni a Sistema nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto sopralluogo preliminare.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato, ai sensi della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti caricato a sistema, la stazione appaltante richiederà, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Al fine di concludere rapidamente le operazioni di verifica dell'avvenuto pagamento del contributo, si invitano i concorrenti a caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.**

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica, attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad **avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista** onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 12 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di

12 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

### 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica**, comprensiva dei documenti a comprova;
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, come meglio indicato nei successivi paragrafi.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

**Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.**

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo

e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema o di ARES Sardegna ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e ARES Sardegna da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. ARES Sardegna si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Per la documentazione in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:

- eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio CE/ISO)
- eventuali check list tecniche/di controllo del produttore

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

\*\*\*

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 8 - "*Manifestazione di interesse a rettificare l'offerta*", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.

La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 9 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 13.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda
- la mancata produzione del contratto di avalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del par. 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

**Tabella 3**

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	Amministrativa
Allegato 3 - Response xml del DGUE	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
<Eventuale>Procure	Amministrativa
<Eventuale> Documentazione relativa al concordato preventivo	Amministrativa
<Eventuale>Allegato 4 Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione	Amministrativa
<Eventuale> Response xml del DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa

<Eventuale>Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
<Eventuale> Documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
<Eventuale> Misure di <i>self cleaning</i>	Amministrativa
<Eventuale> Documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 "Domanda di Partecipazione".

In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, tra l'altro, dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di partecipare o meno in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta; in caso di partecipazione sia in qualsiasi forma che, come ausiliaria, l'operatore economico che riveste anche il ruolo di impresa ausiliaria allega documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento aziendale adottato da ARES Sardegna con deliberazione n. 49 del 20/02/2024, reperibile sul sito <https://www.aressardegna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, per quanto compatibili.
- di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel patto di integrità, allegato al Disciplinare di gara, adottato da ARES Sardegna con deliberazione del Direttore Generale n. 292

del 15/11/2024, come aggiornato e integrato con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 24/04/2026. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In ipotesi di partecipazione in forma associata, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del *Codice*, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

### **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente, inoltre, presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, con le seguenti modalità:

- 1) accede al link iDGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui al punto e) del paragrafo 2.1
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;

- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

**Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.]

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui di cui di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**Con riferimento alla Parte III, sezione B**, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2 del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE (o in apposito allegato al DGUE) dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

I concorrenti che partecipano alla gara in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 2 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a

Sistema, la documentazione di seguito indicata. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarli;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

Tali Consorzi e le consorziate esecutrici e per quelle che, in caso di consorzi stabili, prestano i requisiti dovranno rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 2 "Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni" in relazione alle parti pertinenti.

**16. OFFERTA TECNICA**

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta tecnica, la documentazione relativa all'offerta tecnica indicata nella seguente tabella:

**Tabella 4**

<b>Offerta tecnica</b>	
<b>Documento</b>	<b>Busta</b>
Relazione di offerta tecnica	Tecnica
Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche minime e migliorative (laddove offerte)	Tecnica
Check List DNSH in conformità con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Allegato 11)	Tecnica
<b>Eventuale:</b> in caso di avalimento premiale, copia del contratto di avalimento	Tecnica
<b>Eventuale:</b> Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla di parità di genere	Tecnica
<b>Eventuale:</b> copia aggiuntiva dell'offerta tecnica e della documentazione a comprova oscurata per motivi di segretezza	Tecnica
<b>Eventuale:</b> ulteriore documentazione tecnica	Tecnica

Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto in possesso dei poteri di impegnare l'impresa, come indicato al precedente paragrafo 15.1, e deve contenere i seguenti documenti:

**A. Relazione di Offerta Tecnica** redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, contenente una proposta tecnica che illustra, con riferimento alle richieste e specifiche minime contenute nel Capitolato tecnico e nella relativa Appendice A, nonché in relazione ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, gli elementi richiesti nei predetti Capitolato, Appendice e nella tabella stessa. Precisamente, la Relazione dovrà contenere un elenco completo di tutti i beni e prodotti offerti, compresi gli accessori ordinari e le dotazioni, nonché la descrizione delle relative specifiche e caratteristiche tecniche, articolata nelle seguenti schede/sezioni:

- 1) scheda **offerta economica senza prezzi**, contenente un elenco dettagliato e completo dei singoli componenti, dispositivi e software inclusi nell'offerta del concorrente; dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato, per ogni dispositivo offerto, la CND e il numero di repertorio dei dispositivi medici;
- 2) scheda relativa alla **rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime** a base di offerta, predisposta in maniera ordinata e sequenziale in relazione ad ogni specifica tecnica minima richiesta nell'Appendice A del Capitolato Tecnico (si prega di rispettare l'ordine di elencazione dei requisiti ivi riportato). In tale scheda dovrà essere fornita chiara indicazione della conformità dei beni offerti dal concorrente rispetto ai *range* di valori ed alle specifiche minime richieste dalla Stazione Appaltante, precisando le unità di misura laddove necessario;
- 3) scheda recante descrizione dettagliata delle **caratteristiche e funzionalità migliorative (ove offerte)** dell'offerta con riferimento ai criteri di valutazione quantitativi, tabellari e discrezionali previsti nella tabella riportata nel paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara.

Con riferimento al criterio di valutazione *"Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro"* previsto nella tabella di cui al successivo par.18.1, il concorrente, laddove intenda assumere tale impegno, rende una dichiarazione del seguente tenore: *"(In caso di RTI/Consorzio, la dichiarazione dovrà essere ripetuta per ogni singolo componente): L'impresa <eventuale, solo in caso di RTI/Consorzio, inserire la specifica denominazione del singolo componente cui la dichiarazione si riferisce: \_\_\_\_\_> si impegna ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico, la/le seguente/i misura/e per la conciliazione vita lavoro(descrivere):....."*.

- 4) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento (pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale);

- 5) scheda relativa ai **servizi di assistenza tecnica**, contenente la descrizione della durata e delle condizioni offerte con riferimento alla garanzia, assistenza e manutenzione "full risk" iniziali (mesi 12) inclusi nel prezzo offerto per la fornitura, che non potranno essere inferiori rispetto alla durata minima ed alle condizioni base indicate nel Capitolato Tecnico. Le proposte migliorative di tale durata minima, ove offerte, dovranno essere illustrate nella presente scheda e saranno oggetto di valutazione sulla base del corrispondente criterio previsto nella Tabella Punteggio Tecnico di cui al successivo paragrafo 18.1;
- 6) scheda relativa ai **servizi di formazione** offerti.

La relazione di offerta tecnica dovrà, comunque, riportare tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire un completo esame, verifica e valutazione delle apparecchiature e servizi offerti. La relazione di Offerta Tecnica dovrà essere contenuta, per quanto possibile, in un numero massimo di 60 pagine in formato A4, scritte con carattere di grandezza pari a 10.

In aggiunta a quanto sopra, a corredo della relazione di offerta tecnica dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

**B. Documentazione a comprova.** Ai fini della comprova del possesso delle caratteristiche tecniche minime e/o migliorative (laddove offerte), il Concorrente dovrà inviare attraverso l'inserimento a Sistema, nella Busta Tecnica, la documentazione del produttore idonea a dimostrare la presenza delle predette caratteristiche nei prodotti e dispositivi offerti. Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- 1) Schede tecniche ufficiali di tutti i prodotti offerti, inclusi tutti gli eventuali accessori ricompresi nella fornitura (moduli hardware e software, etc.), redatte in lingua italiana e prive di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico;
- 2) Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana: elaborato contenente tutte le informazioni necessarie affinché l'apparecchiatura offerta sia usata e mantenuta in totale sicurezza; tale documento dovrà essere prodotto per tutte le voci indicate nel Capitolato Tecnico, laddove previsto dal fabbricante;
- 3) le certificazioni di conformità dei prodotti offerti alle normative vigenti in materia di dispositivi medici (in conformità a quanto prescritto dall'art. 120 del Regolamento Europeo Dispositivi Medici n. 745/2017);  
Tutti i documenti sopra indicati, sottoscritti digitalmente, possono essere forniti o per intero o tramite estratti degli stessi che, in ogni caso, devono ricomprendere la copertina e l'indice del documento stesso, e prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultima ipotesi la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri dell'operatore economico.
- 4) in relazione al criterio di valutazione "*Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro*", previsto nella tabella di cui al successivo par. 18.1, ove offerto, nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato in sede di Offerta Tecnica di aver già adottato una o più delle misure indicate al criterio sopra richiamato, dovrà inserire a Sistema idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc., con riferimento alle misure messe a tal fine in atto;
- 5) in relazione al criterio di valutazione relativo al possesso della "*Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere*", previsto nella tabella di cui al successivo par. 18.1, il concorrente dovrà, laddove in possesso di tale requisito premiale, produrre originale o copia conforme (attestata con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del Concorrente) della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022 in corso di validità. Tale documentazione verrà verificata dalla Commissione in sede di valutazione

dell'Offerta tecnica.

- C. Check-list DNSH.** In conformità a quanto previsto dal Disciplinare recante Adempimenti per i beneficiari di Operazioni (Lavori Servizi e Forniture) finanziate nel PR FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 le apparecchiature oggetto del presente accordo quadro **dovranno, inoltre, rispettare il principio DNSH** ("Do No Significant Harm"), ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". La relativa verifica verrà effettuata in conformità con l'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852.

A tal fine l'Operatore Economico, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà produrre a Sistema la Check-List contenente gli elementi di controllo definiti nell'Allegato 10, scheda "Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario" di cui alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

Attraverso la compilazione della Check-List (Allegato 10) l'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà valorizzare ciascuna voce della Check-List relativa agli "elementi di controllo" con "sì" o "non applicabile". Per ogni elemento di controllo classificato come "non applicabile", l'Operatore Economico dovrà, altresì, obbligatoriamente fornire adeguata motivazione.

La check list contiene requisiti il cui possesso è richiesto "ex ante esecuzione dell'opera" e requisiti il cui possesso è richiesto "ex post esecuzione dell'opera". Si rappresenta che tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti "ex ante esecuzione dell'opera" e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il "sì", verrà richiesta da ARES Sardegna e dovrà essere presentata in vista della stipula dell'Accordo Quadro.

**Si rappresenta altresì che le certificazioni indicate nella check-list sono da intendersi esemplificative e possono essere sostituite da certificazioni equivalenti.**

ARES Sardegna metterà a disposizione tutta la documentazione acquisita alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere che utilizzeranno l'Accordo Quadro, a cui sarà demandata la responsabilità di richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova dei requisiti ex-post. In ogni caso, le Amministrazioni, in sede di emissione degli ordinativi di fornitura relativi all'affidamento degli appalti specifici, potranno inoltre richiedere al fornitore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

Si precisa che:

- la mancata produzione della Relazione di Offerta Tecnica di cui alla precedente **lett. A)** comporterà l'esclusione dalla gara; la mancata sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o del suo procuratore, della documentazione di cui alla precedente **lett. A)**, è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- con riferimento alla documentazione a comprova di cui alla precedente **lett. B)**, la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante soccorso istruttorio, **a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano state indicate dal concorrente nella Relazione di Offerta Tecnica.**
- **Il rispetto del principio DNSH costituisce elemento essenziale dell'Offerta tecnica**, per cui la mancata produzione della check list richiesta alla precedente **lett. C)** comporterà la non conformità dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara. La produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria mediante soccorso istruttorio, verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero

in caso di mancata comprova della/a caratteristica/he si procederà:

- **all'esclusione del concorrente dalla procedura**, nel caso in cui la mancata adesione al soccorso riguardi caratteristiche minime

ovvero,

- alla mancata attribuzione del/i punteggio/i associato/i alla/e caratteristica/che, nell'ipotesi in cui la mancata adesione al soccorso riguardi caratteristiche migliorative.

**L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice A, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo allegato II.5 del Codice.**

Per le sole caratteristiche minime, o quelle migliorative eventualmente offerte, che non siano esplicitate e/o chiaramente rilevabili in nessuno dei documenti a comprova sopra indicati, l'operatore economico dovrà fornire apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri **del produttore dell'apparecchiatura**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e/o migliorative oggetto di dichiarazione, non sono effettivamente presenti in nessun'altro documento ufficiale.

Si precisa, inoltre, che in sede di valutazione delle offerte tecniche non verranno prese in considerazione informazioni contenute in documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati. In particolare si evidenzia che **non costituiscono documentazione idonea a descrivere l'offerta e/o a comprovare i requisiti dichiarati** documenti quali brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario e/o documentazione meramente illustrativa.

Si ribadisce che tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e, in caso di documentazione prodotta in lingua straniera, si rimanda a quanto detto al precedente paragrafo

**Tutta la documentazione che compone l'offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione, anche indiretta, di carattere economico.**

Tutta la documentazione tecnica sopra indicata dovrà essere prodotta in formato *.pdf* che consenta la ricerca di parole all'interno del testo.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente una congrua e motivata illustrazione delle ragioni della richiesta.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella seguente tabella:

Tabella 5

Offerta economica	
Documento	Busta
Documento di Offerta economica ( <i>generata dal sistema</i> )	Economica
Dettaglio economico	Economica

L'offerta economica è sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti solo in cifre; i valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire ad ARES Sardegna attraverso il Sistema, dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

e deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **il prezzo unitario offerto**, servizi connessi inclusi, per la fornitura dei prodotti di cui alla tabella 1 del paragrafo 3 del presente Disciplinare, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati dal Sistema al secondo decimale.
- **Il Prezzo complessivo offerto**, calcolato automaticamente dal Sistema e arrotondato alla seconda cifra decimale, per la fornitura del quantitativo base stimato dell'Accordo Quadro, pari a n. 2 TC Simulatori per Radioterapia (importo totale a base d'asta, non superabile: Euro 1.400.000,00), al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Il Prezzo complessivo indicato nell'"Offerta economica" dovrà includere e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo: della fornitura delle apparecchiature e dispositivi previsti nei quantitativi richiesti; della prestazione dei servizi connessi richiesti nel Capitolato Tecnico.

A corredo dell'offerta economica gli operatori dovranno, altresì, produrre un **dettaglio economico**, nel quale è richiesto di valorizzare e indicare i prezzi unitari, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, dei dispositivi, moduli e software che compongono la configurazione dell'apparecchiatura proposta dal concorrente. Tale dettaglio economico, che assolve a scopi esecutivi/contabili in sede di attuazione dell'Accordo Quadro e non concorre alla formazione dell'offerta economica

oggetto di valutazione e di punteggio (costituita esclusivamente dai prezzi indicati nell'“Offerta economica” generata dal Sistema sopra indicato) dovrà essere inviato dal concorrente e fatto pervenire all'Amministrazione, in formato.pdf, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dopo averlo sottoscritto digitalmente.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo totale a base d'asta indicato al par. 3 del presente disciplinare.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

**Tabella 6**

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q sono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri quantitativi (Q), discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

**Tabella 7**

TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SIMULATORE				
CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
<b>GANTRY</b>				
1	Diametro del tunnel (in cm)  $C_{j1} = \frac{Q_{j1}}{Q_{max}} P_{j,1}$ C <sub>j1</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Q <sub>j1</sub> è il diametro del tunnel (in cm) offerta dal concorrente i-esimo;	2		

	Q <sub>max</sub> è il massimo diametro del tunnel tra tutte le offerte dei concorrenti; P <sub>j,1</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 1			
<b>TUBO RADIOGENO</b>				
2	Tempo massimo di emissione continua a 120 kV (in s) $C_{j2} = \frac{Q_{j2}}{Q_{max}} P_{j,2}$ C <sub>j2</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Q <sub>j2</sub> è il tempo massimo di emissione continua a 120 kV (in s) offerto dal concorrente i-esimo; Q <sub>max</sub> è il tempo massimo di emissione continua a 120 kV tra tutte le offerte dei concorrenti; P <sub>j,2</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 2	2		
3	Minima dimensione nominale del fuoco fine secondo normativa IEC 60336/2005 (in mm <sup>2</sup> ) $C_{j3} = \frac{Q_{min}}{Q_{j3}} P_{j,3}$ C <sub>j3</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Q <sub>j3</sub> è la minima dimensione del fuoco (in mm <sup>2</sup> ) offerto dal concorrente i-esimo; Q <sub>max</sub> è la minima dimensione del fuoco tra tutte le offerte dei concorrenti; P <sub>j,3</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 3	2		
4	Possibilità di acquisizione in dual energy. Verranno valutate le caratteristiche della soluzione Dual Energy proposta, con particolare riferimento a: - modalità di acquisizione dei due dataset (ad es. sequenziali, contestuali/simultanee o soluzioni equivalenti); - completezza e flessibilità dei software di post processing dedicati; - disponibilità di elaborazioni e ricostruzioni DECT utili nella pratica clinica, quali, a titolo esemplificativo, immagini monocromatiche virtuali, immagini virtual non contrast, mappe di iodio e altre elaborazioni equivalenti; - livello di integrazione delle funzionalità nel workflow clinico. Saranno premiate le soluzioni che offrano maggiore completezza funzionale, flessibilità d'impiego e utilità clinica delle applicazioni Dual Energy.		2	
<b>GENERATORE ALTA TENSIONE</b>				
5	Tensione massima in uso clinico (in kV) $C_{j5} = \frac{Q_{j5}}{Q_{max}} P_{j,5}$ C <sub>j5</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;	2		

	<p>Q<sub>5</sub> è la tensione massima in uso clinico (in kV) offerto dal concorrente i-esimo;          Q<sub>max</sub> è la massima tensione in uso clinico tra tutte le offerte dei concorrenti;          P<sub>j,5</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 5</p>			
6	<p>Potenza utile (in kW)</p> $C_{j6} = \frac{Q_{j6}}{Q_{max}} P_{j,6}$ <p>C<sub>j6</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;          Q<sub>j6</sub> è la potenza massima (in kW) offerto dal concorrente i-esimo;          Q<sub>max</sub> è la massima potenza tra tutte le offerte dei concorrenti;          P<sub>j,6</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 6</p>	3		
7	<p>Corrente massima a 120 kV (in mA)</p> $C_{j7} = \frac{Q_{j7}}{Q_{max}} P_{j,7}$ <p>C<sub>j7</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;          Q<sub>j7</sub> è la corrente massima a 120 kV (in mA) offerto dal concorrente i-esimo;          Q<sub>max</sub> è la massima corrente a 120 kV tra tutte le offerte dei concorrenti;          P<sub>j,7</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 7</p>	3		
<b>TAVOLO PORTAPAZIENTE</b>				
8	<p>Escursione longitudinale (in cm)</p> $C_{j8} = \frac{Q_{j8}}{Q_{max}} P_{j,8}$ <p>C<sub>j8</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;          Q<sub>j8</sub> è l'escursione longitudinale (in cm) offerta dal concorrente i-esimo;          Q<sub>max</sub> è la massima escursione longitudinale tra tutte le offerte dei concorrenti;          P<sub>j,8</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 8</p>	2		
9	<p>Campo effettivamente esplorabile in scansione spirale (in cm)</p> $C_{j9} = \frac{Q_{j9}}{Q_{max}} P_{j,9}$ <p>C<sub>j9</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;          Q<sub>j9</sub> è il campo esplorabile in scansione spirale (in cm) offerta dal concorrente i-esimo;          Q<sub>max</sub> è il massimo campo esplorabile in scansione spirale tra tutte le offerte dei concorrenti;          P<sub>j,9</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 9</p>	4		
10	<p>Capacità di carico con carico equidistribuito e tavolo al massimo sbalzo (in Kg)</p>	2		

	$C_{j10} = \frac{Q_{j10}}{Q_{max}} P_{j,10}$ <p> <math>C_{j10}</math> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;  <math>Q_{j10}</math> è la capacità di carico (in Kg) offerta dal concorrente i-esimo;  <math>Q_{max}</math> è la massima capacità di carico tra tutte le offerte dei concorrenti;  <math>P_{j,10}</math> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 10         </p>			
<b>SISTEMA DI SCANSIONE ACQUISIZIONE E RICOSTRUZIONE</b>				
11	Numero di strati contigui acquisiti in una singola rotazione di 360° (numero)  $C_{j11} = \frac{Q_{j11}}{Q_{max}} P_{j,11}$ <p> <math>C_{j11}</math> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;  <math>Q_{j11}</math> è il numero di strati contigui acquisiti in una singola rotazione di 360° (numero) offerti dal concorrente i-esimo;  <math>Q_{max}</math> è il massimo numero di strati contigui acquisiti in una singola rotazione di 360° tra tutte le offerte dei concorrenti;  <math>P_{j,11}</math> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 11         </p>	4		
12	Dimensione minima del singolo rivelatore (in mm)  $C_{j12} = \frac{Q_{min}}{Q_{j12}} P_{j,12}$ <p> <math>C_{j12}</math> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;  <math>Q_{j12}</math> è la minima dimensione del singolo rivelatore (in mm) offerto dal concorrente i-esimo;  <math>Q_{min}</math> è la minima dimensione del singolo rivelatore tra tutte le offerte dei concorrenti;  <math>P_{j,12}</math> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 12         </p>	3		
13	Diametro del campo di acquisizione (SFOV) (in cm)  $C_{j13} = \frac{Q_{j13}}{Q_{max}} P_{j,13}$ <p> <math>C_{j13}</math> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;  <math>Q_{j13}</math> è il diametro del campo di acquisizione (in cm) offerto dal concorrente i-esimo;  <math>Q_{max}</math> è il massimo diametro del campo di acquisizione tra tutte le offerte dei concorrenti;  <math>P_{j,13}</math> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 13         </p>	3		
14	Diametro del campo di ricostruzione esteso (DFOV) (in cm)  $C_{j14} = \frac{Q_{j14}}{Q_{max}} P_{j,14}$ <p> <math>C_{j14}</math> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;  <math>Q_{j14}</math> è il diametro del campo di ricostruzione esteso (in cm) offerto dal concorrente i-esimo;         </p>	4		

	Q <sub>max</sub> è il massimo diametro del campo di ricostruzione esteso tra tutte le offerte dei concorrenti; P <sub>j_14</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 14			
15	<p>Tempo minimo di scansione a 360° (in s)</p> $C_{j15} = \frac{Q_{min}}{Q_{j15}} P_{j_15}$ <p>C<sub>j15</sub> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Q<sub>j15</sub> è il tempo minimo di scansione a 360° (in s) offerto dal concorrente i-esimo; Q<sub>max</sub> è il tempo minimo di scansione a 360° tra tutte le offerte dei concorrenti; P<sub>j_15</sub> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 15</p>	2		
<b>CONSOLLE DI COMANDO E RELATIVA UNITA' DI ELABORAZIONE</b>				
16	Caratteristiche consolle di comando: verranno valutate le dimensioni e la risoluzione del monitor, la capacità della memoria RAM, la capacità del disco rigido, eventuali supporti Tablet o altro per le impostazioni a distanza, le dimensioni della matrice di acquisizione e i tempi di ricostruzione		2	
<b>SOFTWARE CONSOLLE DI COMANDO</b>				
17	<p>Caratteristiche software di acquisizione 4D, verranno valutate le funzionalità offerte per l'acquisizione e la ricostruzione 4D, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità di gestione del segnale respiratorio o di trigger ai fini del sorting temporale/fasico;</li> <li>- compatibilità e flessibilità di utilizzo con sistemi proprietari e con moduli esterni di monitoraggio del moto/respirazione;</li> <li>- possibilità di gestione di differenti modalità di sorting (ad es. per fase e/o per ampiezza, se disponibili);</li> <li>- robustezza della ricostruzione 4D in presenza di irregolarità del respiro o variabilità del segnale;</li> <li>- completezza degli strumenti di visualizzazione, revisione e verifica delle serie 4D ricostruite;</li> <li>- livello di integrazione nel workflow clinico della TC simulazione.</li> </ul> <p>Saranno premiate le soluzioni che garantiscano maggiore interoperabilità, flessibilità di configurazione, robustezza del processo di sorting e semplicità di utilizzo nel workflow clinico</p>		5	
18	Qualità software offerti: verranno valutate le caratteristiche dei software per la riduzione degli artefatti e dei software per la riduzione della dose		4	
<b>FUNZIONALITA' DI POST ELABORAZIONE E SIMULAZIONE VIRTUALE</b>				
19	Caratteristiche della piattaforma di post elaborazione e simulazione virtuale, integrata alla consolle di comando oppure fornita mediante workstation dedicata separata: verranno valutate le dimensioni e la risoluzione del monitor, la capacità della memoria RAM, la capacità del disco rigido, le caratteristiche della scheda video, le dimensioni della matrice di ricostruzione e i tempi di ricostruzione		2	

20	Funzionalità di post elaborazione e simulazione virtuale integrate nella consolle di comando			4
21	<p>Caratteristiche delle funzionalità di fusione/coregistrazione multimodale. Verranno valutate le funzionalità per la registrazione delle immagini provenienti da altre modalità diagnostiche, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disponibilità di strumenti di registrazione deformabile, ove previsti;</li> <li>- applicabilità della registrazione a dataset multimodali e/o monomodali;</li> <li>- strumenti di verifica, revisione e validazione del risultato di registrazione;</li> <li>- eventuale supporto alla propagazione di contorni o strutture;</li> <li>- livello di integrazione nel workflow clinico della TC simulazione.</li> </ul> <p>Saranno premiate le soluzioni che offrano maggiore flessibilità, accuratezza operativa, controllabilità del risultato e integrazione nel flusso di lavoro clinico</p>		3	
22	Caratteristiche modulo simulazione virtuale: verranno valutate le modalità di definizione della posizione dell'isocentro, le caratteristiche del software di contornazione, verranno valutati positivamente anche eventuali sistemi basati su tecniche di intelligenza artificiale da integrare nel workflow		4	
23	Qualità software offerti per l'accuratezza dosimetrica e per l'ottimizzazione della modalità di scansione in ambito TC-simulazione radioterapica. Verranno valutate le funzionalità offerte per la gestione della corrispondenza tra valori HU e densità elettronica e/o fisica, con riguardo alla flessibilità di impostazione, alla documentabilità, alla robustezza rispetto alle diverse modalità di acquisizione e alla coerenza dell'impiego ai fini dosimetrici		5	
<b>SISTEMA DI LASER MOBILI</b>				
24	Caratteristiche sistema laser mobili: verrà valutata la dislocazione, il numero, l'accuratezza, la precisione e il sistema di controllo proposto		4	
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>				
25	<p>Maggior durata della garanzia (superiore al minimo richiesto pari a 12 mesi), comprensiva della manutenzione "full-risk"</p> $C_{j25} = \frac{Q_{j25}}{Q_{max}} P_{j,25}$ <p> <math>C_{j25}</math> è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;  <math>Q_{j25}</math> è la garanzia offerta (in mesi) dal concorrente i-esimo;  <math>Q_{max}</math> è la massima garanzia tra tutte le offerte dei concorrenti;  <math>P_{j,25}</math> è il fattore ponderale corrispondente al criterio 25;         </p>	3		
26	Corsi di aggiornamento annuale			1
27	Descrivere modalità di assistenza tecnica migliorativa rispetto alle prestazioni minime richieste in capitolato tecnico, in particolare saranno valutati positivamente tempi di intervento e risoluzione guasto inferiori rispetto a quelli richiesti, struttura tecnica residenziale, etc.		1	
<b>MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE</b>				

28	<p><b>Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro</b> Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, sarà assegnato sino ad un massimo di 1 punto tecnico (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 100 per l'accesso all'asilo nido;</li> <li>• Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria.</li> </ul> <p><b><u>Si precisa che nel caso in cui il concorrente si impegni ad adottare più di una delle suddette misure il punteggio assegnato sarà il medesimo.</u></b></p> <p>In particolare sarà assegnato un coefficiente C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente;</li> <li>• in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</li> <li>○ C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> <li>○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> </li> <li>• in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici;</li> <li>○ C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> <li>○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. In sede di stipula dell'Accordo Quadro il Concorrente dovrà dimostrare di aver adottato la/le misure che si era impegnato ad adottare in sede di Offerta Tecnica.</p>		1
29	<p><b>Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla di parità di genere</b> Possesso della Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere in corso di validità. Sarà assegnato sino ad un massimo di 1 punto tecnico (on/off) ai concorrenti in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui</p>		1

<p>all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <p>In particolare sarà assegnato un coefficiente C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente;</li> <li>• in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</li> <li>○ C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> <li>○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> </li> <li>• in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ o C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici;</li> <li>○ o C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;</li> <li>○ o C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Il Concorrente dovrà produrre in fase di offerta tecnica la certificazione, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022.</p> <p>La certificazione, che dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi.</p>	
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio tecnico, le offerte tecniche dei concorrenti verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice secondo le seguenti modalità.

In relazione a ciascuno degli elementi **quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule indicate per ciascuno di tali criteri "Q" nelle predette tabelle.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **tabellare**, identificato dalla colonna "T" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **discrezionale**, identificati con la lettera "D" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente, variabile tra 0 ed 1, sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Giudizio di preferenza	Coefficiente
<b>Ottimo</b>	<b>1,00</b>
<b>Buono</b>	<b>0,80</b>
<b>Discreto</b>	<b>0,60</b>
<b>Più che sufficiente</b>	<b>0,40</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>0,20</b>
<b>Insufficiente</b>	<b>0</b>

La Commissione, per ogni elemento "D" oggetto di valutazione, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula a "proporzionalità inversa (interdipendente)":

$$C_i = \frac{P_{min}}{P_i} \times PE_{max}$$

Dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$P_i$  = prezzo (valore) totale offerto dal concorrente i-esimo

$P_{min}$  = prezzo totale più basso tra quelli offerti in gara

$PE_{max}$  = punteggio economico massimo attribuibile

Al fine della valutazione delle offerte economiche e dell'attribuzione del Punteggio Economico verrà considerato e ritenuto vincolante solo ed esclusivamente il **Prezzo complessivo indicato nell' "Offerta economica" generata dal Sistema.**

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n C_{ji} \cdot P_j$$

$i$  = indice identificativo di ciascun concorrente

$j$  = indice identificativo di ciascun criterio tecnico

$PT_i$  = punteggio tecnico del concorrente  $i$ -esimo

$C_{ji}$  = coefficiente del criterio di valutazione  $j$ -esimo per il concorrente  $i$ -esimo

$P_j$  = punteggio max criterio di valutazione  $j$ -esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9), mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

### Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

I punteggi così ottenuti saranno quindi sommati per determinare il Punteggio Tecnico complessivo  $PT_i$ .

**Non si procederà a ulteriore riparametrazione.**

Il **Punteggio Economico** attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito ad ogni offerta economica secondo il metodo specificato al precedente paragrafo 18.3 per il relativo punteggio massimo indicato al precedente paragrafo 18. I valori di punteggio in tal modo ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9)

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo ( $P_{totale}$ ) più elevato, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) con il "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (min. 3 max 5 membri), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **15/07/2026**, con inizio alle ore **11:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta indicata al precedente paragrafo il RDP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, formule e modalità indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Precisamente, la Commissione procederà:

- allo sblocco ed all'apertura delle Offerte tecniche, al fine della verifica della presenza dei relativi documenti;
- all'esame e valutazione delle offerte tecniche, iva inclusa la verifica in merito alla conformità delle caratteristiche tecniche e configurazioni proposte dai concorrenti rispetto alle specifiche tecniche minime e configurazioni richieste dal Capitolato tecnico e relativa appendice A;
- all'assegnazione dei relativi punteggi (tabellari, quantitativi e discrezionali) applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare di gara;
- la Commissione procede, inoltre, alla riparametrazione dei punteggi (in relazione ai singoli criteri) secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

Successivamente, la Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili attraverso il Sistema i prezzi totali offerti dai concorrenti, ed alla valutazione delle stesse secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengono, tanto rispetto al prezzo quanto rispetto alla somma degli altri elementi di valutazione, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara. Il suddetto calcolo sarà effettuato nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Resta inteso che ARES Sardegna si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi – se ritenuto necessario - della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora la migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA**

Ai sensi dell'art. 59, comma 3 del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di un unico Operatore Economico, con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro secondo lo schema "Allegato 5 – Schema di Accordo Quadro". Le modalità di affidamento degli appalti specifici sono indicate al successivo par. 25.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ARES Sardegna può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistema di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Resta fermo l'obbligo per la stazione appaltante di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Si procederà, quindi scorrendo la graduatoria e a svolgere le verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente collocato in posizione utile per l'aggiudicazione; si procederà nelle medesime modalità nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche sopra indicate.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, ARES Sardegna e le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, recedono dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per

l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro ARES Sardegna verificherà l'assolvimento degli impegni eventualmente assunti in sede di offerta dagli aggiudicatari con riferimento al criterio tabellare n. 28 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" di cui al precedente paragrafo 18.1.

La stipula dell'Accordo Quadro potrà avvenire soltanto al superamento positivo delle suddette verifiche.

In caso di esito negativo della comprova circa l'assunzione degli impegni offerti in corrispondenza al criterio tabellare sopra indicato si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, tale circostanza può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula per la sua registrazione, sarà determinato sulla base di quanto previsto dalla Tabella A dell'All. n. I.4 del Codice.

#### **24.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA**

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) del Codice, ARES Sardegna richiederà all'aggiudicatario di far pervenire alla predetta Amministrazione, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, la seguente documentazione:

- a. Idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva sull'Accordo Quadro in favore di ARES Sardegna e delle garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti di cui al successivo paragrafo 24.2, nel rispetto delle modalità e condizioni ivi indicate;
- b. in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai predetti dati;
- c. dichiarazione resa dai soggetti indicati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei predetti soggetti;
- d. **idonea documentazione a comprova dell'assolvimento dell'impegno assunto con riferimento al criterio tabellare n. 28 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" di cui al precedente paragrafo 18.1** (dovrà essere trasmessa idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc., con riferimento alle misure messe a tal fine in atto)

In caso di RTI e di Consorzi

- la garanzia definitiva dovrà essere presentata:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- La dichiarazione sui familiari conviventi resa dai soggetti indicati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 dovranno essere presentati:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziatate esecutrici;
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i dovrà essere presentata:
  - - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
  - - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett.re b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- L'ulteriore documentazione dovrà essere presentata:
  - - in caso di RTI dall'impresa mandataria, anche, se del caso, per conto delle altre imprese del raggruppamento;
  - in caso di Consorzi di qualsivoglia tipologia dal Consorzio stesso, anche, se del caso, per conto delle altre Consorziatate esecutrici.

Dovrà inoltre essere inviata, qualora non già prodotta in fase di partecipazione:

- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, con indicazione specifica delle parti di forniture/servizi, o delle percentuali in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli, nonché l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;

- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo e con indicazione delle parti di forniture/servizi, o delle percentuali in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

## **24.2 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà prestare

### **1. Una garanzia in favore di ARES Sardegna**

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro, incluse le forniture opzionali.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

Le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice, richiamato dall'art. 117, si applicano alla garanzia sull'Accordo Quadro. L'aggiudicatario dovrà produrre i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti che giustificano la riduzione.

Ai fini del perfezionamento dei contratti attuativi, l'aggiudicatario dovrà prestare

### **2. Garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti**

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, di importo pari al 5% del valore massimale ordinabile dei contratti di fornitura, incluse le forniture opzionali, come previsti al precedente paragrafo 3.3, in favore delle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro. Tale garanzia deve essere consegnata ad ARES Sardegna, che la deterrà a beneficio delle predette Amministrazioni. La prestazione di tale garanzia da parte del Fornitore è condizione per l'attivazione dell'Accordo Quadro.

Le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice, richiamato dall'art. 117, si applicano anche alla garanzia sugli Appalti specifici. Gli aggiudicatari dovranno produrre i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti che giustificano la riduzione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 2 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione è aumentato se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto di fornitura ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esercitato dall'Amministrazione Contraente, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice

\*\*\*

Le garanzie definitive sopra indicate dovranno:

- essere costituite sotto forma di cauzione o fideiussione;
- potranno essere rilasciate con le modalità e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 10;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente di ARES Sardegna e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; l'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano già stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti che giustificano la riduzione.

Qualora l'ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa con le modalità previste dall'Accordo Quadro.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 117 del Codice.

## **25. APPALTI SPECIFICI**

L'affidamento delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro avviene alla conclusione dello svolgimento di due fasi procedurali:

- la prima fase, che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula da parte di ARES Sardegna;
- la seconda fase che si caratterizza per l'affidamento ai Fornitori aggiudicatari di ciascun singolo Appalto Specifico da parte delle Amministrazioni legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro potranno affidare, in favore dell'aggiudicatario dello stesso, gli appalti di fornitura discendenti dall'Accordo stesso (gli Appalti specifici), entro i limiti, termini e condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo stesso.

Il massimale delle apparecchiature oggetto dell'Accordo Quadro (quantitativo base + apparecchiature opzionali) è riportato nel precedente par. 3

### Modalità operative per l'attuazione dell'Accordo Quadro

A seguito dell'aggiudicazione e stipula dell'Accordo Quadro ARES Sardegna, al fine di assicurare la corretta attuazione dell'Accordo stesso nel rispetto dei fabbisogni formalizzati dalle Aziende beneficiarie e dei limiti di adesione previsti, provvederà a comunicare alle Amministrazioni beneficiarie un prospetto riassuntivo delle apparecchiature ordinabili a valere sull'Accordo Quadro (di seguito Piano di ripartizione), con indicazione:

- i) dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro e del massimale previsto dall'Accordo stesso;
- ii) del numero massimo di apparecchiature (quota di adesione) ordinabile da ciascuna Amministrazione.

Le Amministrazioni beneficiarie, successivamente, potranno quindi procedere a formalizzare l'adesione all'Accordo Quadro e affidare gli appalti specifici discendenti dall'Accordo stesso, alle condizioni previste nell'Accordo Quadro ed entro i limiti della quota di adesione prevista per ciascuna di esse.

Il Fornitore parte dell'Accordo quadro, a sua volta, potrà accettare gli ordinativi di fornitura e impegnarsi nei limiti ed alle condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel rispetto delle quote di adesione previste per ciascuna Azienda.

Il singolo Appalto Specifico affidato a valere sull'Accordo Quadro si perfeziona a seguito della ricezione, da parte del Fornitore aggiudicatario, del relativo Ordine di Fornitura inviato dalle Amministrazioni legittimate nel rispetto delle condizioni e modalità sopra descritte.

Tale Ordine di Fornitura, oltre a quanto altro eventualmente previsto nell'Accordo Quadro, dovrà tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il riferimento all'Accordo Quadro;
- b) l'indicazione dei beni oggetto di fornitura, dei relativi quantitativi e dell'importo contrattuale;
- c) l'indicazione del luogo e delle istruzioni di consegna dei beni ordinati.
- d) indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro, nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

#### Monitoraggio appalti specifici e reportistica

Fermo quanto sopra, nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro ARES Sardegna effettuerà verifiche periodiche sull'andamento degli ordinativi e della spesa, al fine di monitorare il rispetto dei quantitativi massimi dell'Accordo Quadro e delle quote di adesione nello stesso previste.

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione in questione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii., nel codice di comportamento di ARES Sardegna e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza, nonché nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che ARES Sardegna si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati dell'operatore economico raccolti in relazione alla presente iniziativa sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Allegato 11 "informativa sul trattamento dei dati personali" al presente Disciplinare.

**ARES Sardegna**  
**Il Direttore S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie**  
Ing. Barbara Podda

**Il Responsabile S.S. Procurement Tecnologie Biomediche**  
Dottor Giovanni Scarteddu